



COMUNE DI MAGIONE

PROVINCIA DI PERUGIA - P.zza Frà Giovanni da Pian di Carpine, 16 - 06063 Magione
C.F./P.I. 00349480541 - Tel. 0758477011 - Fax 0758477041

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO, SUAPE E CULTURA SETTORE BENI PAESAGGISTICI

Pratica paesaggistica N. 179/2023

Autorizzazione paesaggistica n. AP/23/081 Art. 146, comma 8, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42

I L R E S P O N S A B I L E D E L L ' A R E A

Vista l'istanza di autorizzazione paesaggistica presentata in data 13/03/2023 ed acquisita al prot. comunale al n. 7839 dalla Ditta:

MALUCELLI ANTONELLO

c.f. **MLCNNL61R12Z326B**

residente in: via degli olivi 62/a - 06123 - PERUGIA, PG

Per conto di: **TRASIMENO SERVIZI AMBIENTALI (T.S.A.) S.P.A.**
LOCALITA' CASE SPARSE 107 - 06060 - MAGIONE - PG

c.f./p.iva **01857340549**

residente in: via degli olivi 62/a - 06123 - PERUGIA - PG

TRASIMENO SERVIZI AMBIENTALI (T.S.A.) S.P.A. - 06060 - MAGIONE - PG

volta ad ottenere l'autorizzazione prevista dall'art.146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 per il seguente intervento:
PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE (P.A.U.R.): "Progetto per l'ottimizzazione e la razionale utilizzazione dei volumi all'interno della discarica di Borgogiglione", nel Comune di Magione, Località Soccorso. Proponente: Società TSA Trasimeno Servizi Ambientali SPA. (Cod. Pratica 05-93-2022) su area distinta al Terreni al foglio n. 5 con le partt. n. 12.13.14, così come evidenziato negli elaborati di progetto, sito in località: VIA DI BORGOGIGLIONE;

- Vista la dichiarazione di assolvimento del pagamento dell'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 sia per la presentazione che per il rilascio della presente autorizzazione;

- Visto il vigente strumento urbanistico **P.R.G. - Parte Strutturale** (delib. C.C. n. 21 del 22.04.2009) e **Parte Operativa** (delib. C.C. n. 22 del 22.04.2009) definitivamente approvato ed efficace dalla data di pubblicazione sul B.U.R.-Umbria n. 26 del 23.06.2009 e adeguato all'art. 263 c. 3 della L.R. 1/2015 con D.C.C. n. 79 del 29/09/2016 pubblicata sul B.U.R. n. 47 del 15/11/2016;

Visto l'art. 111 della Legge Regionale 21.01.2015 n. 1 il quale prevede che le funzioni amministrative di cui alla Parte III del D.Lgs. 42/2004, sono esercitate dai comuni ai sensi e con le procedure previste dall'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e dal D.P.R. 13.02.2017 n. 31, previo parere obbligatorio e non vincolante della commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio, di cui all'articolo 112 della sopra citata legge regionale;

Viste la Legge Regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (testo unico governo del territorio e materie correlate);

Vista la Parte Terza del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante "Codice dei Beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

- Visto l'**art. 142 comma 1 lettera G** del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 con il quale i beni suddetti sono sottoposti alle disposizioni di tutela in ragione del loro interesse paesaggistico;

Vista la Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 27, di approvazione del Piano Urbanistico Territoriale (P.U.T.);

Visto il Piano di Bacino del Fiume Tevere II° Stralcio per il Lago Trasimeno - P.S.2, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 luglio 2002;

Visti i criteri, indirizzi direttive, prescrizioni della Variante di adeguamento al P.U.T. (L.R. 27/2000) del Piano di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) approvata con delibera del Consiglio Provinciale n. 59 del 23 luglio 2002, con particolare riferimento agli artt. 38 e 39, capo V, prescrizioni del P.T.C.P., i cui contenuti stabiliscono la disciplina paesaggistica per gli ambiti vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004;

Viste le disposizioni delle N.T.A. del PRG Parte Strutturale e Parte Operativa efficaci dalla data di pubblicazione al BUR Umbria n. 26 del 23.06.2009, adeguate all'art. 263 c. 3 della L.R. 1/2015 con D.C.C. n. 79 del 29/09/2016 pubblicata sul B.U.R. n. 47 del 15/11/2016 che recepiscono integralmente le prescrizioni dettate dal P.T.C.P. al fine di una maggiore salvaguardia dei beni paesaggistici ed ambientali;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le disposizioni sindacali assunte ai sensi dell'art. 50 comma 10 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni con cui vengono assegnate le responsabilità degli Uffici e dei Servizi al fine dell'adozione dei relativi procedimenti amministrativi;

Preso atto che dal 1° gennaio 2010 è entrata a regime la procedura per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche secondo la disciplina del Cap IV, Parte III, art. 146 del D.Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e ss.mm. e ii., riguardante anche i procedimenti che alla data del 31 dicembre 2009 non sono ancora conclusi con l'emanazione della relativa autorizzazione, i cui passaggi procedurali salienti meglio esplicitati ai commi 7, 8 e 9 dell'art. 146, possono essere così sintetizzati:

"Il Comune entro 40 giorni dalla ricezione della domanda di autorizzazione paesaggistica (comma 7):

- a) verifica la completezza della documentazione individuata ai sensi del comma 3 dell'art. 146, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 12.12.2005, presentata a corredo dell'istanza, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso;
- b) valuta la conformità dell'intervento con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici;
- c) acquisisce il parere della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio circa la compatibilità dell'intervento proposto con i valori riconosciuti dal vincolo o la congruità con i criteri di gestione del bene, alle misure prescrittive contenute nel sistema paesistico-ambientale del PTCP, alla coerenza con gli obiettivi di qualità paesistica espressi dal medesimo PTCP, al corretto inserimento nel contesto paesaggistico e ambientale, valutato nelle sue componenti compositive estetiche percettive e in riferimento ai coni paesaggistici di visuale;
- d) trasmette alla Soprintendenza competente per territorio la documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola con una "relazione tecnica illustrativa e proposta di provvedimento" acclarante gli accertamenti e le verifiche sopra richiamate, svolte dagli uffici in fase di istruttoria preliminare, comprensiva del parere della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio, al fine di acquisire il prescritto parere vincolante, previsto ai sensi del 5 comma del richiamato art. 146 del D.Lgs. 42/2004, da espletarsi entro il termine di 45 gg. dalla ricezione degli atti, secondo le procedure, modalità e tempi previsti ai sensi del successivo comma 8 del più volte citato art. 146 del D.Lgs. 42/2004;
- e) il Soprintendente (comma 8) entro 45 giorni dalla ricezione degli atti rende il proprio parere vincolante rispetto alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico;
- f) l'Ente competente (comma 8) entro 20 giorni dalla ricezione del parere del Soprintendente rilascia l'autorizzazione ad esso conforme, oppure comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;
- g) decorsi inutilmente 60 giorni (comma 9), dalla ricezione degli atti, senza che il Soprintendente abbia reso il prescritto parere, l'Amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione.

Visto il parere tecnico ai fini edilizi;

Preso atto della documentazione progettuale rimessa dalla ditta che è stata valutata conforme e adeguata a quanto previsto ai sensi del comma 3 dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, di cui al D.P.C.M. 12.12.2005, dall'allegato "A" del P.T.C.P. e dalla D.G.R. 25.06.2004, n. 887, come risulta da specifica relazione tecnica illustrativa (ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 146, comma 7, D.Lgs. 42/2004) in data 15/03/2023

Inquadramento territoriale - Tipologia dell'intervento:

L'intervento oggetto di richiesta, è riferito al progetto per l'ottimizzazione e la razionale utilizzazione dei volumi all'interno della discarica sita in località Borgogigione (PG), e successivamente alla fase di abbancamento dei rifiuti nell'ambito del **Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.)**; la richiesta è presentata dalla Società Trasimeno Servizi Ambientali TSA S.p.A, partita IVA e Codice Fiscale 01857340549, con sede legale a Magione (PG), via del Piano, loc. Bacanella.

L'area impiantistica della discarica di Borgogigione è localizzata ad Est del lago Trasimeno ad una distanza in linea d'aria di circa 15 km e caratterizzata dalla presenza di un numero esiguo di abitazioni e quindi scarsamente edificata, Il vigente strumento urbanistico P.R.G. - Parte Strutturale (delib. C.C. n. 21 del 22.04.2009) definitivamente approvato ed efficace dalla data di pubblicazione sul B.U.R.-Umbria n. 26 del 23.06.2009 e adeguato all'art. 263 c. 3 della L.R. 1/2015 con D.C.C. n. 79 del 29/09/2016 pubblicata sul B.U.R. n. 47 del 15/11/2016 che classifica l'area all'interno della quale si pone l'intervento come "Aree boscate da PTCP", come riportato nella tavola 7a "scostamento aree boscate" e come "aree agricole"; in generale l'intera area della discarica è classificata come "Insediamenti ex art. 21 co. 1 lett. e) LR 1/2015 - prevalentemente a servizi ed attività turistiche".

L'area di discarica, risulta ubicata in località C. Belvedere, nella porzione settentrionale del territorio comunale di Magione (Pg), in un contesto morfologico collinare di transizione tra i rilievi dei massicci perugini ad Est/Nord-Est e l'ampio bacino del lago Trasimeno a Sud-Ovest e, in corrispondenza della sequenza di anticlinali e sinclinali, è caratterizzata da una modesta energia di rilievo che genera versanti concavi e valli ben raccordate. L'andamento dei rilievi si presenta in genere ondulato, inciso da sezioni vallive di corsi d'acqua piuttosto approfondite a monte, mentre

verso valle presentano una sezione a conca e/o a fondo piatto, caratterizzati, in genere, da quote modeste, a formare allineamenti con orientamento dominante appenninico.

Il sito risulta occupato dal corpo della discarica, con opere infrastrutturali sottese all'esercizio dell'attività stessa, movimentazioni terre e realizzazione di gradonature con scarpate a differenti salti di quote e valori delle pendenze.

Vengono dichiarate le seguenti autorizzazioni in essere e il seguente inquadramento procedurale:

Il primo stralcio esecutivo della discarica in loc. Borgo Giglione nel Comune di Magione (PG) della capacità di 600.000 metri cubi è stato approvato con DGR 7079/93. La discarica di 1^a categoria è entrata in esercizio nel 1995. A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 36/2003 con D.D. n. 12299 del 20.12.2006 è stato approvato il Piano di adeguamento e con D.D. n. 5550 del 25/06/2008 del Servizio regionale Qualità dell'ambiente e gestione rifiuti è stata rilasciata alla società Trasimeno Servizi Ambientali T.S.A. S.p.A. l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ai sensi del D.Lgs. 59/2005 per l'operazione di smaltimento (D1) di rifiuti non pericolosi della discarica (attività IPPC 5.4). A seguito del favorevole giudizio di compatibilità ambientale (VIA) del Servizio regionale Valutazioni ambientali (D.D. n. 9653 del 20/12/2011) la Provincia di Perugia con D.D. n. 83 del 13.01.2012 ha rilasciato l'AIA per l'ampliamento della discarica di rifiuti non pericolosi per ulteriori 930.000 metri cubi e lo svolgimento dell'operazione (D8) di trattamento biologico di rifiuti (attività IPPC 5.3.a) su una parte della discarica (Bioreattore, celle 1-14). Cessata l'operazione di trattamento (D8) tutta l'area di discarica è ridestinata all'operazione (D1) di smaltimento (D.D. regionale n. 31 del 07/01/2019) ed è stato approvato il progetto di messa in sicurezza delle celle da 7 a 14 (D.D. regionale n. 11396 del 12/11/2019) che si sono conclusi nel mese di dicembre 2020. Con D.D. n. 6844 del 12/07/2019 della Regione Umbria è stato approvato il progetto definitivo di stabilizzazione ed adeguamento sismico della discarica; i lavori di consolidamento dell'argine di contenimento del piede discarica e di realizzazione di ulteriori dreni profondi all'interno del corpo rifiuti per la captazione del percolato, trasversali e longitudinali, si sono conclusi nel mese di dicembre 2020. Con D.D. n. 11926 del 22/11/2019 della Regione Umbria è stata approvata la modifica sostanziale dell'impianto a biogas da discarica ai sensi del D.Lgs. 387/2003 e D.Lgs. 28/2011, già autorizzato con D.D. della Provincia di Perugia n. 8542 del 12/11/2012 e successiva variante di cui alla D.D. 11333 del 31/10/2018. Con D.D. n. 12966 del 17/12/2021 della Regione Umbria è stata approvata la modifica non sostanziale per l'intervento di manutenzione straordinaria per sostituzione del gruppo di generazione n. 6 con altro gruppo esistente (n.3) e adeguamenti meccanici ed elettrici; Con D.D. n. 7158 del 10/08/2020 della Regione Umbria è stato approvato lo studio per la definizione dei Valori di Fondo naturale;

L'esercizio della Discarica esistente è regolato, pertanto, dall'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determina Dirigenziale della Provincia di Perugia n. 83 del 13 Gennaio 2012. In data 13 luglio 2016, la società T.S.A. Trasimeno Servizi Ambientali, Gestore della discarica, ha presentato istanza di rinnovo/riesame dell'AIA stessa con proprio Prot. 15546, tale istanza si è conclusa con la Determinazione Dirigenziale n.511 del 20/01/2022 con la quale la Regione Umbria ha rilasciato il riesame con modifiche e con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs 152/2006.

Recentemente sono state rilasciate per la discarica l'Autorizzazione paesaggistica n. AP/19/085 del 28/06/2019 per "interventi di stabilizzazione ed adeguamento sismico della discarica di borgo giglione" e l'Autorizzazione paesaggistica n. AP/21/033 del 15.02.2021 per la "sistemazione finale discarica di borgo giglione";

Descrizione caratteristiche e grado di incidenza dell'intervento:

Viene dichiarato il seguente Sviluppo progettuale:

Per la valutazione complessiva dell'esercizio nel corso del tempo, si riportano le considerazioni paesaggistiche e le previsioni contenute negli elaborati progettuali presentati che interessano l'area.

Il progetto riguarda le modifiche che si intendono attuare presso la discarica in oggetto, individuate nella presente proposta progettuale, e che costituiscono varianti sostanziali all'AIA vigente sono relative ad una proposta di ottimizzazione dei volumi potenzialmente disponibili all'interno della discarica autorizzata.

La proposta riguarda essenzialmente la:

- sopraelevazione nel tratto a Nord ed utilizzo di ulteriori volumi nel tratto Sud-Ovest ricavati dall'utilizzo di una limitata porzione di superficie ubicata all'esterno della linea perimetrale di ingombro dell'attuale corpo discarica;
- modifica morfologica del corpo discarica, che verrà denominato "Borgo 3", con definizione di un nuovo profilo limite per il corpo rifiuti:
 - a) La sommità, cioè la quota massima prevista per il rifiuto netto proposto in variante, sarà pari a circa 575.40 m slm;
 - b) La sommità, cioè la quota massima prevista per il capping proposto in variante sarà pari a circa 577.25 m slm, a seguito dell'innalzamento di circa 17 m rispetto a quella massima del progetto autorizzato;
- modifica delle opere di regimazione idraulica: a seguito della modifica della morfologia finale si provvederà a modificare il sistema di canali per la regimazione delle acque meteoriche in modo da allontanare dalla superficie del capping le acque evitando ristagni ed infiltrazioni, tale rete sarà poi ricollegata con l'esistente, non verranno modificati o spostati gli attuali punti di scarico e monitoraggio;
- realizzazione del sistema di copertura definitiva della discarica mediante un pacchetto costituito da materiali aventi caratteristiche previste dal D.Lgs. 121/2020 ed in parte utilizzando pacchetti di copertura equivalenti e differenti a seconda delle zone interessate: sommità, scarpate, gradoni di servizio;

- impermeabilizzazione e protezione del fondo e delle sponde ai sensi del succitato D.Lgs. 121/2020 delle nuove aree in ampliamento;
- rete di captazione del biogas e del percolato, in aggiunta a quanto già autorizzato;

L'area esterna all'attuale limite del corpo rifiuti, corrispondente alla parte di superficie in ampliamento, ha una estensione di circa 4.250 mq, mentre la superficie interessata dal sormonto è pari a circa 42.700 mq, su un totale del bacino impermeabilizzato attualmente autorizzato di 86.020 mq.

Il profilo di sormonto sarà ottenuto mediante la realizzazione di scarpate aventi inclinazione media non superiore ai 28° nella direzione longitudinale, al fine di consentire maggiore stabilità e agevolare i lavori di posa in opera e manutenzione del pacchetto di copertura; nella zona di valle del corpo discarica sarà possibile aumentare la pendenza fino ad un massimo di 30°. Le stesse scarpate saranno intervallate da piste sub-orizzontali che costituiranno la viabilità di servizio della discarica; tali piste sono necessarie per garantire le successive attività di gestione della discarica stessa, sia in fase attiva che post-mortem.

Verifica di compatibilità paesaggistica:

Con riferimento alla verifica di compatibilità paesaggistica e in relazione agli interventi in progetto di completamento della discarica si evidenzia che l'area pur essendo classificata parzialmente come - Area boscate da PTCP -, ad oggi, è completamente alterata in quanto appunto sede della discarica, pertanto gli interventi previsti con l'attuale progetto e con il conseguente ripristino ambientale del sito, si ritiene che possano essere ritenuti compatibili dal punto di vista paesaggistico nel senso che, qualora l'insieme delle attività saranno realizzati come previsto e come dichiarato, potranno portare ad un lento ma progressivo riambientamento dell'area volto all'integrazione con l'ecosistema esistente circostante.

Preso atto delle verifiche, degli accertamenti e delle valutazioni di carattere paesaggistico svolte in fase di esame istruttorio da parte dell'Ufficio Beni Paesaggistici, meglio sopra esplicitate, la **Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio, nella seduta del 15/03/2023 con verbale n. 258 ai sensi e per gli effetti dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, ha espresso parere Parere favorevole all'unanimità con le prescrizioni dell'istruttoria paesaggistica** e riportate nella relazione tecnica illustrativa sopra citata;

Preso atto che in data **17/03/2023** è stata acquisita dalla competente Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria la nota n. **8259** con la quale questa Amm.ne Comunale ha trasmesso la pratica paesaggistica n. 179/2023, con la relativa documentazione tecnica, accompagnata con una "relazione tecnica illustrativa e proposta di provvedimento" acclarante gli accertamenti e le verifiche sopra richiamate, svolte dagli uffici in fase di istruttoria preliminare, comprensiva del parere della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio, relativa ai lavori in oggetto, al fine di acquisire il prescritto parere vincolante, previsto ai sensi del 5° comma del richiamato art. 146 del D.Lgs. 42/2004, come sostituito dall'art. 16 del D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e dalla lett. s), comma 1, dell'art. 2 del D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63, da espletarsi entro 45 gg. dal ricevimento degli atti.

Preso atto che in riscontro alla nota di trasmissione da parte di questa Amm.ne Comunale, la medesima Soprintendenza con nota n. 8966 del 12/05/2023, assunta al prot. n. 13732 del 12/05/2023, si è espressa nei seguenti termini:

...Omissis...

VISTO l'art.146 del D.Lgs.42/2004 e ss.mm. e ii.

VISTI anche gli artt. 10, 20, 21, 28, 90 e 91 del suddetto D. Lgs. 42/2004 e ss. mm. ii.;

VISTI gli artt. 22 e 826 del Codice Civile;

VISTO l'art. 25 del D. Lgs. 50/2016; VISTO il D.M. 244 del 20.05.2019;

VISTO il D.P.C.M. del 14 febbraio 2022 recante "Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati" pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.88 del 14/04/2022;

PREMESSO che trattasi di opera di interesse pubblico;

VISTA la nota acquisita al prot. 16882 del 25/08/2022 avente ad oggetto "COMUNICAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE (Art. 27-bis, comma 2, D.Lgs. 152/2006), NOMINA DEL RAPPRESENTANTE UNICO (Art. 14-ter, L.241/90) E VERIFICA COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE (Art. 27-bis, comma 3, D.Lgs. 152/2006). PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE (P.A.U.R.): "Progetto per l'ottimizzazione e la razionale utilizzazione dei volumi all'interno della discarica di Borgogigione", nel Comune di Magione, Località Soccorso. Proponente: Società TSA Trasimeno Servizi Ambientali SPA. (Cod. Pratica 05-93-2022)";

VISTA la nota acquisita al prot. 17019 del 29/08/2022 con la quale la Prefettura di Perugia ha nominato la scrivente Soprintendenza quale Rap - presentante Unico della Amministrazione dello Stato nell'ambito del procedimento in oggetto;

VISTA la nota acquisita al prot. 18236 del 15/09/2022 avente ad oggetto “Regione Umbria, trasmissione protocollo nr. 0205104-2022 PAUR - ART. 27-BIS, COMMA 3, D.LGS. 152/2006 - RICHIESTA INTEGRAZIONI A SEGUITO DELLA VERIFICA DELLA COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE - NE: ““Progetto per l’ottimizzazione e la razionale utilizzazione dei volumi all’interno della discarica di Borgogiglione”, nel Comune di Magione, Località Soccorso. Proponente: Società TSA Trasimeno Servizi Ambientali SPA. (Cod. Pratica 05-93-2022)”;

VISTA la nota acquisita al prot. 21013 del 25/10/2022 avente ad oggetto “Regione Umbria, trasmissione protocollo nr. 0237444-2022 COMU - NICAZIONE DELL’AVVENUTA PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO AL PUBBLICO SUL SITO WEB REGIONALE (Art. 27-Bis, Comma 4, D.Lgs. 152/2006) E ADEMPIMENTI COMUNALI. PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE (P.A.U.R.): “Progetto per l’ottimizzazione e la razionale uti - lizzazione dei volumi all’interno della discarica di Borgogiglione”, nel Comune di Magione, Località Soccorso. Proponente: Società TSA Trasi - no Servizi Ambientali SPA. (Cod. Pratica 05-93-2022)”;

VISTA la nota acquisita al prot. 23710 del 01/12/2022 avente ad oggetto “RICHIESTA DI INTEGRAZIONI AL PROPONENTE (Art. 27-bis, Comma 5, D.Lgs. 152/2006). PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE (P.A.U.R.): “Progetto “Progetto per l’ottimizzazione e la razionale utilizzazione dei volumi all’interno della discarica di Borgogiglione”, nel Comune di Magione, Località Soccorso. Proponente: Società TSA Trasi - meno Servizi Ambientali SPA. (Cod. Pratica 05-93- 2022) Regione Umbria, trasmissione protocollo nr. 0264725-2022”

VISTA la nota acquisita al prot. 1756 del 27/01/2023 avente ad oggetto “Regione Umbria, trasmissione protocollo nr. 0020472-2023 COMUNI - CAZIONE DELL’AVVENUTA PUBBLICAZIONE DI UN NUOVO AVVISO AL PUBBLICO SUL SITO WEB REGIONALE (Art. 27-Bis, Comma 5, D.Lgs. 152/2006) E ADEMPIMENTI COMUNALI. PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE (P.A.U.R.): “Progetto per l’ottimizzazione e la razionale utilizzazione dei volumi all’interno della discarica di Borgogiglione”, nel Comune di Magione, Località Soccorso. Proponente: Società TSA Trasimeno Servizi Ambientali SPA. (Cod. Pratica 05-93-2022)”;

VISTA la nota acquisita al prot. 1799 del 30/01/2023 avente ad oggetto “Regione Umbria, trasmissione protocollo nr. 0020973-2023 CONVO- CAZIONE RIUNIONE CONFERENZA DI SERVIZI, ART. 27-BIS, COMMA 7 DEL D.LGS. 152/2006. PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE (P.A.U.R.): “Progetto per l’ottimizzazione e la razionale utilizzazione dei volumi all’interno della discarica di Borgogiglione”, nel Comune di Magione, Località Soccorso. Proponente: Società TSA Trasimeno Servizi Ambientali SPA. (Cod. Pratica 05-93-2022) per il 01/03/2023 ore 9,30”; VISTA la nota acquisita al prot. 5276 del 17/03/2023 avente ad oggetto “COMUNE DI MAGIONE PG LOC CALIGIANA VIA DI BORGOGIGLIONE DITTA TSA SPA DISCARICA PER RICHIESTA PARERE VINCOLANTE AI SENSI DELL’ART 146 DLGS 42 2004”;

VISTA la nota acquisita al prot. 5778 del 24/03/2023 avente ad oggetto “Regione Umbria, trasmissione protocollo nr. 0068713-2023 PROVVE - DIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE (P.A.U.R.): “Progetto per l’ottimizzazione e la razionale utilizzazione dei volumi all’interno della discarica di Borgogiglione”, nel Comune di Magione, Località Soccorso. Proponente: Società TSA Trasimeno Servizi Ambientali SPA. (Cod. Prati - ca 05-93-2022). TRASMISSIONE OSSERVAZIONI”;

VISTA la nota acquisita al prot. 6183 del 30/03/2023 avente ad oggetto “COMUNE DI MAGIONE DITTA TSA SPA RICHIESTA PARERE VINCOLANTE ART. 146 DLGS 42 2004 TRASMISSIONE INTEGRAZIONE”;

VERIFICATO dalla documentazione e dalle successive integrazioni rese disponibili con le suddette note di trasmissione, che il progetto prevede modifiche presso la discarica in oggetto, che costituiscono varianti sostanziali all’AIA vigente, relative all’ottimizzazione dei volumi potenzial - mente disponibili all’interno della stessa. Nello specifico, la proposta riguarda essenzialmente la:

- sopraelevazione nel tratto a Nord ed utilizzo di ulteriori volumi nel tratto Sud-Ovest ricavati dall’utilizzo di una limitata porzione di superficie ubicata all’esterno della linea perimetrale di ingombro dell’attuale corpo discarica;
- modifica morfologica del corpo discarica, che verrà denominato “Borgo 3”, con definizione di un nuovo profilo limite per il corpo ri - fiuti: La sommità, cioè la quota massima prevista per il rifiuto netto proposto in variante, sarà pari a circa 575.40 m slm;
- modifica morfologica con definizione di un nuovo profilo limite per il capping definitivo: La sommità, cioè la quota massima prevista per il capping proposto in variante sarà pari a circa 577.00

- m slm, a seguito dell'innalzamento di circa 17 m rispetto a quella massima del progetto autorizzato;
- modifica delle opere di regimazione idraulica: a seguito della modifica della morfologia finale si provvederà a modificare il sistema di canali per la regimazione delle acque meteoriche in modo da allontanare dalla superficie del capping le acque evitando ristagni ed in - filtrazioni, tale rete sarà poi ricollegata con l'esistente, non verranno modificati o spostati gli attuali punti di scarico e monitoraggio;
 - realizzazione del sistema di copertura definitiva della discarica mediante un pacchetto costituito da materiali aventi caratteristiche previste dal D.Lgs. 121/2020 ed in parte utilizzando pacchetti di copertura equivalenti e differenti a seconda delle zone interessate: sommità, scarpate, gradoni di servizio;
 - impermeabilizzazione e protezione del fondo e delle sponde ai sensi del succitato D.Lgs. 121/2020 delle nuove aree in ampliamento;
 - rete di captazione del biogas e del percolato, in aggiunta a quanto già autorizzato;

L'area esterna all'attuale limite del corpo rifiuti, corrispondente alla parte di superficie in ampliamento, ha una estensione di circa 4.250 mq, mentre la superficie interessata dal sormonto è pari a circa 42.700 mq, su un totale del bacino impermeabilizzato attualmente autorizzato di

81.103 mq. Il profilo di sormonto sarà ottenuto mediante la realizzazione di scarpate aventi inclinazione media non superiore ai 28° nella direzione longitudinale, al fine di consentire maggiore stabilità e agevolare i lavori di posa in opera e manutenzione del pacchetto di copertura; nella zona di valle del corpo discarica sarà possibile aumentare la pendenza fino ad un massimo di 30°. Le stesse scarpate saranno intervallate da piste suborizzontali che costituiranno la viabilità di servizio della discarica; tali piste sono necessarie per garantire le successive attività di gestione della discarica stessa, sia in fase attiva che post mortem;

VISTO il Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) preadottato con DGR n. 43 del 23 gennaio 2012, successivamente integrata con DGR n. 540 del 16 maggio 2012, la sola parte I "Quadro Conoscitivo e Quadro Strategico del Paesaggio Regionale" che, in ogni caso, costituisce un adeguato strumento di base delle conoscenze del territorio sia sotto l'aspetto del Paesaggio, in termini di valori, scenari di rischio e provvedimenti di tutela ai sensi della Parte III del D.Lgs. 42/04 e s.m.ei., che del repertorio dei BB.CC., comprensivo della ricognizione dei Centri Storici tutelati ai sensi della Parte II del d.lgs. 42/04 e s.m.ei.;

VISTO il PTCP della Provincia di Perugia approvato con D.C.P. n.59 del 23 luglio 2002 in funzione dell'ex L.r. 27/2000 "PUT", sostituita con il Testo Unico L.r.1/2015 e dalla D.G.R. 598/15;

RILEVATO che, in relazione ai suddetti strumenti di Pianificazione, l'area oggetto di intervento è sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g "aree boscate" del D.Lgs.42/2004 e ss.mm. e ii.;

VISTA la relazione tecnica istruttoria del Comune di Magione e il richiamato parere favorevole della Commissione C.Q.A.P. del 15/03/2023 con le seguenti prescrizioni: "Per quanto attiene entità, modalità, impiego dei materiali e grado di finitura attenersi scrupolosamente alle previsioni riportate in relazione tecnica e nelle tavole di progetto";

RICHIAMATO il parere della scrivente espresso in sede di conferenza preliminare con nota prot. 9229 del 06/05/2022 nell'ambito del quale si prescriveva che:

- in considerazione dell'importante e gravoso impatto dell'ampliamento sul paesaggio circostante, visibile anche attraverso i fotoinse - rimenti, il progetto definitivo dovrà considerare un'elevazione non superiore alla metà dell'altezza (19 o 20 m massimi) eventualmente mediante un diverso profilo, per un inserimento paesaggistico più compatibile;
- dovrà essere chiarito nella redazione definitiva se il progetto preveda o meno interventi di scavo;
- qualora siano previsti interventi di scavo questi andranno puntualmente descritti e rappresentati (planimetrie e sezioni) e andrà motivatamente specificato se questi vadano ad incidere stratigrafie non interessate dalla presenza di manufatti esistenti o meno;
- qualora gli eventuali scavi progettati vadano a interessare stratigrafie non precedentemente interessate dalla presenza di manufatti dovrà essere redatta e allegata al resto della documentazione progettuale la Relazione archeologica di cui all'art. 25 del D. Lgs. 50/2016 che dovrà rispettare quanto previsto dalle linee guida di cui al D.P.C.M. Del 14.02.2022;

RILEVATO che della documentazione presentata non fa parte né la documentazione relativa alla verifica preventiva dell'interesse archeologico e che non si fa cenno ad eventuali motivazioni che, a parere del Richiedente e ai sensi del D. P. C. M. del 14.02.2022, non la considerino neces - saria;

CONSIDERATO tuttavia che il previsto impiego di ulteriori volumi nel tratto Sud-Ovest dell'area già

recintata, ricavati dall'utilizzo di una limitata porzione di superficie ubicata all'esterno della linea perimetrale di ingombro dell'attuale corpo discarica, interessa una fascia residuale com - presa appunto tra la rete che delimita l'impianto e le superfici già interessate dallo stoccaggio di rifiuti;

CONSIDERATO che tale esigua porzione non può non essere stata interessata, almeno in parte, da precedenti interventi di movimento terra; VISTI la Carta Archeologica dell'Umbria, la serie storica delle foto aeree della zona, gli strumenti di tutela e la documentazione d'archivio relativa all'areale entro cui ricadono gli interventi di progetto;

VERIFICATO che nelle aree circostanti la discarica sono segnalati rinvenimenti archeologici ascrivibili in prevalenza all'epoca preromana;

VALUTATO pertanto che l'intervento di ampliamento di cui sopra andrà ad interessare un'area con potenziale archeologico presunto ma non agevolmente delimitabile;

TENUTO CONTO che il sito si caratterizza per una consistente attività antropica che ha lasciato evidenti segni sul territorio anche con opere in - infrastrutturali sottese all'esercizio dell'attività stessa, movimentazioni terre con scarpate a differenti salti di quote e valori delle pendenze, con - dizioni morfologiche tali da determinare elevati impatti sul contesto territoriale e paesaggistico circostante;

CONSIDERATO che, in una valutazione più generale, la priorità dovrebbe essere la riduzione della produzione di rifiuti verso forme più sostenibili di raccolta e riciclo, con vantaggi in termini di riduzione del consumo di suolo e dell'impatto sul paesaggio. Tuttavia, nei casi in cui si ritenga necessaria la prosecuzione dell'attività, la valutazione in termini di sviluppi e impatti futuri deve necessariamente partire da quanto già in atto, pertanto gli interventi previsti devono essere intesi come completamento del ciclo di attività e conseguente ripristino ambientale del sito;

VERIFICATO, dunque, che sotto l'aspetto dell'impatto dell'intervento sul contesto tutelato, deve evidenziarsi che la caratterizzazione dell'area e, in particolare, gli evidenti segni dovuti alla consistente precedente attività antropica, fa sì che le nuove opere, con le opportune prescrizioni, non vadano ad alterare ulteriormente i caratteri paesaggistici del sito;

Tutto ciò premesso e considerato questa Soprintendenza esprime *parere favorevole* di compatibilità paesaggistica ed archeologica al progetto presentato, solo alle seguenti *prescrizioni*:

TUTELA PAESAGGISTICA

- dovranno essere rigorosamente rispettate le nuove altezze di progetto;
- per il ripristino ambientale si chiede di valutare la possibilità di procedere secondo una metodologia in parallelo rispetto all'attività di gestione della discarica, individuando da subito le aree già non più in coltivazione o dove l'attività si sia esaurita, per le quali siano già attuabili almeno le attività previste per la prima fase (inerbimento) e procedere con questa metodologia nel prosieguo dell'attività;
- per le piste di servizio si dovranno impiegare materiali drenanti naturali di colore terroso o comunque amorfo, evitando inerti di cava bianchi o biancastri;

TUTELA ARCHEOLOGICA

- in considerazione di quanto premesso, considerato e valutato, nonché questo Ufficio ritiene di non dover attivare il comma 8 dell'art. 25 del D. Lgs. 50/2016 ed esprime parere favorevole agli interventi di progetto a condizione che tutte le operazioni di scavo previste nelle aree di ampliamento, senza discriminare di profondità e ampiezza, vengano costantemente sorvegliate e opportunamente documentate, a totale carico della Committenza, da un Archeologo professionista in possesso dei requisiti di legge previsti per l'iscrizione agli Elenchi degli Archeologi di I o II Fascia di cui al D.M. 244 del 20.05.2019. Il nominativo del suddetto professionista, che Nopererà secondo le indicazioni della Scrivente, dovrà essere comunicato con ragionevole anticipo per consentire le verifiche di competenza.
- si rammentano ad ogni buon conto gli obblighi di cui all'art. 90 del D. Lgs. 42/2004 s. m. e i., in base al quale, in caso di rinvenimenti archeologici, andrà contattata entro 24 ore la scrivente Soprintendenza, il Sindaco o l'Autorità di pubblica sicurezza, sospendendo nel frattempo i lavori. Si specifica che qualora si verificassero ritrovamenti di tal genere, riguardo ai quali nessun parere è sostitutivo di quello della Scrivente, potrebbero rendersi necessarie modifiche alle opere previste in progetto, nonché ampliamenti e approfondimenti di scavo, anche eseguiti con metodo stratigrafico, volti alla comprensione e definizione del contesto, a totale carico della Committenza.

La presente si intende rilasciata fatti salvi i diritti dei terzi, le verifiche delle autorità preposte a vigilare sulla osservanza delle norme urbanistiche, sulla esistenza di eventuali altri vincoli gravanti sulla località, nonché

sulla puntuale realizzazione di quanto è stato autorizzato.

...Omissis...

Atteso, per quanto sopra, che con l'esecuzione dei lavori progettati, non viene alterato sostanzialmente il caratteristico aspetto della zona sottoposta a tutela, conformemente al parere vincolante reso dal Soprintendente, ai sensi del comma 5 dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, sopra integralmente richiamato;

AUTORIZZA

ai sensi e per gli effetti dell'Art. 146, comma 8, del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 la Ditta:

MALUCELLI ANTONELLO

c.f. MLCNNL61R12Z326B

Per conto di: TRASIMENO SERVIZI AMBIENTALI (T.S.A.) S.P.A.

c.f.p.iva 01857340549

ad eseguire i lavori di cui sopra in località VIA DI BORGOGIGLIONE su area distinta al catasto Terreni al foglio n. 5 con le part. n. 12-13-14, come da documentazione allegata all'istanza presentata in data 13/03/2023 prot. n. 7839, purchè conformi allo strumento Urbanistico vigente, alle norme Urbanistico-Edilizie, alla vigente normativa per le zone sismiche, facendo salvi eventuali diritti di terzi, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni di seguito riportate, volte ad ottenere un migliore inserimento dell'intervento nell'ambito tutelato:

Per quanto attiene entità, modalità, impiego dei materiali e grado di finitura attenersi scrupolosamente alle previsioni riportate in relazione tecnica e nelle tavole di progetto; inoltre si riportano di seguito le prescrizioni di cui al parere vincolante della Soprintendenza sopra citato:

TUTELA PAESAGGISTICA

- dovranno essere rigorosamente rispettate le nuove altezze di progetto;
- per il ripristino ambientale si chiede di valutare la possibilità di procedere secondo una metodologia in parallelo rispetto all'attività di gestione della discarica, individuando da subito le aree già non più in coltivazione o dove l'attività si sia esaurita, per le quali siano già attuabili almeno le attività previste per la prima fase (inerbimento) e procedere con questa metodologia nel prosieguo dell'attività;
- per le piste di servizio si dovranno impiegare materiali drenanti naturali di colore terroso o comunque amorfo, evitando inerti di cava bianchi o biancastri;

TUTELA ARCHEOLOGICA

- in considerazione di quanto premesso, considerato e valutato, nonché questo Ufficio ritiene di non dover attivare il comma 8 dell'art. 25 del D. Lgs. 50/2016 ed esprime parere favorevole agli interventi di progetto a condizione che tutte le operazioni di scavo previste nelle aree di ampliamento, senza discriminare di profondità e ampiezza, vengano costantemente sorvegliate e opportunamente documentate, a totale carico della Committenza, da un Archeologo professionista in possesso dei requisiti di legge previsti per l'iscrizione agli Elenchi degli Archeologi di I o II Fascia di cui al D.M. 244 del 20.05.2019. Il nominativo del suddetto professionista, che Nopererà secondo le indicazioni della Scrivente, dovrà essere comunicato con ragionevole anticipo per consentire le verifiche di competenza.
- si rammentano ad ogni buon conto gli obblighi di cui all'art. 90 del D. Lgs. 42/2004 s. m. e i., in base al quale, in caso di rinvenimenti archeologici, andrà contattata entro 24 ore la scrivente Soprintendenza, il Sindaco o l'Autorità di pubblica sicurezza, sospendendo nel frattempo i lavori. Si specifica che qualora si verificassero ritrovamenti di tal genere, riguardo ai quali nessun parere è sostitutivo di quello della Scrivente, potrebbero rendersi necessarie modifiche alle opere previste in progetto, nonché ampliamenti e approfondimenti di scavo, anche eseguiti con metodo stratigrafico, volti alla comprensione e definizione del contesto, a totale carico della Committenza.

DISPONE

- di trasmettere ai sensi dell'art. 146, undicesimo comma, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, la relativa Autorizzazione al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria, alla Regione, al Corpo Forestale dello Stato qualora si tratti di piante e/o boschi e all'Ente Parco, qualora l'intervento ricada nel suo territorio, al fine di consentire l'esercizio delle funzioni di vigilanza di rispettiva competenza;

AVVERTE

- che l'autorizzazione paesaggistica (art. 146 comma 4 del D.Lgs. 42/2004) costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio ed è valida per un periodo di cinque anni dalla data di rilascio, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori, deve essere sottoposta a nuova

autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il loro ulteriore completamento dovrà essere sottoposta a nuova autorizzazione.

- che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento, può essere proposto ricorso per vizi di legittimità, entro 60 giorni dalla data di conoscenza dell'atto innanzi al Tribunale Regionale per l'Umbria (ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104), ovvero, entro 120 giorni dalla stessa data con ricorso straordinario al Capo dello Stato (ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

Magione, 12/5/2023

Area Governo del Territorio, SUAPE e Cultura
Il Responsabile
Geom. Paolo Orecchini

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 82 del 7.03.2005 e ss.mm.ii.